

Allegati
Modello 1 R.S.

RACCOMANDATA A.R.

*All'Assessorato regionale della sanità
servizio 3° IRV - Palermo*

Per il tramite del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n.
di

OGGETTO: Notifica ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, art. 18, comma 1.

Il sottoscritto nato a prov. |_|_|

il ____/____/____ in qualità di legale rappresentante della ditta

ragione sociale codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo C.A.P. Località prov.

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo C.A.P. Località prov.

Telefono | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | | E-mail

già riconosciuta con numero/i _____ a IT [][][][][][] _____ a IT [][][][][][] _____ a IT [][][][][][] _____

già registrata con numero/i IT [][][][][][] IT [][][][][][] IT [][][][][][]

NOTIFICA

a codesto spett. Assessorato, che ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, art. 18, comma 1:

— intende continuare a svolgere l'attività già in essere dopo l'1 gennaio 2006;

— possiede i requisiti di cui all'allegato II, previsti ai sensi regolamento in oggetto.

A tal fine allega:

< copia del decreto di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del decreto legislativo n. 123/99.

Località lì | | / | / | | |

In fede

(firma e timbro)

Articolo 18, regolamento n. 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1) Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva n. 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2) Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedono né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva n. 95/69/CE, ma chiedono la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3) Entro l'1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4) Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda, ai sensi del paragrafo 2, una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004.

Modello 1bis R.S.

RACCOMANDATA A.R.

*Al Ministero della salute
Direzione generale sanità
pubblica veterinaria,
alimenti e nutrizione
Ufficio XI*

ROMA EUR

OGGETTO: Notifica ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, art. 18, comma 1.

Il sottoscritto nato a prov.

il / / / in qualità di legale rappresentante della ditta

ragione sociale codice fiscale | | | | | | | | | | partita I.V.A. | | | | | | | |

-
(firma e timbro)

- < certificato o (autocertificazione) di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- < planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1.000;
- < relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;
- < copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- < dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;

< dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
< n. 1 marca da bollo da € 14,62 (quattordici/62) da applicarsi sul decreto di riconoscimento.

Località h | | / | / | | |

In fede

(firma e timbro)

Articolo 10, regolamento n. 183/2005/CE

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva n. 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Modello 3 R.S.

RACCOMANDA A.R.

Al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n.
di

Per il tramite della

OGGETTO: Istanza di registrazione ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, articoli 9 e 18.

[illegible]

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo C.A.P. Località prov. |_|_|
 Telefono |_|_| Fax |_|_| e-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo C.A.P. Località prov. |_|_|
Telefono | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | E-mail

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, articoli 9 e 18, quale esercente una o più delle seguenti attività:

— relative all'art. 5, comma 1, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):

< coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica
specificare le principali tipologie produttive

◀ essiccazione granaglie conto proprio;

< stoccaggio prodotti primari sul luogo di produzione;

◀ macinazione e brillatura (mulini);

« trasportatori di prodotti primari;

< allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno elusivo dell'azienda, compreso l'eventuale utilizzo di additivi per insilaggio;

< allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono un'attività di deposito e stoccaggio.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato I del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione:

— relative all'art. 5, comma 2, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):

< produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (D.M. 13 novembre 1985);

< commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale ecc...;

- < essiccazione conto terzi;

< trasportatori di mangimi, additivi, premiscele per conto terzi;

- < fabbricazione di materie prime (prodotti della lavorazione alimentare, minerali, ecc...):

< impianti di stoccaggio di mangimi;

< produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1):

- < produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2);

- < produzione mangimi commercio (diversi da all. IV, capo 3);
- < produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi del regolamento n. 1774/2002/CE art. 18;
- < condizionamento additivi, premiscele e mangimi (diversi da allegato IV);
- < commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV, capo 1 e 2);
- < altro (specificare)

A tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato II del regolamento.

DICHIARA:

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento n. 183/2005/CE quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione:

SI <

NO <

Oppure:

1) Di essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento n. 183/2005/CE quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione;

2) di effettuare procedure basate sui principi HACCP:

SI <

NO <

Località lì ____/____/____

In fede

.....
(firma e timbro)

Articolo 5, regolamento n. 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

- 1) Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
 gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
- 2) Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9, regolamento n. 183/2005/CE

CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONI

- 1) Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.
- 2) Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
- 3) L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento n. 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

- 1) Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva n. 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
- 2) Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva n. 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
- 3) Entro l'1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
- 4) Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004.

RACCOMANDATA A.R.

Al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n.
di

OGGETTO: Istanza di registrazione ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, articoli 9 e 18, autocertificazione.

[illegible]

Con sede legale e/o amministrativa sita in

[illegible]

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo C.A.P. Località prov. |_|_|
Telefono | | | | | Fax | | | | | E-mail

che:

- ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, articoli 9 e 18;
— in data 11/11/2011 ha presentato istanza di registrazione a codesta Azienda U.S.L., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 C.P.), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace.

CERTIFICA

(barrare la voce per cui si effettua l'autocertificazione):

< di possedere i requisiti di cui all'allegato I al regolamento n. 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1, del regolamento medesimo;

oppure:

< di possedere i requisiti di cui all'allegato II, regolamento n. 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2, del regolamento medesimo;

< di rispettare i requisiti di cui all'allegato III del regolamento medesimo;

< di effettuare procedure basate sui principi HACCP:	SI <	NO <
--	------	------

Località data del timbro postale

In fede

(firma e timbro)

Articolo 5, regolamento n. 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

- 1) Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
- 2) Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9, regolamento n. 183/2005/CE

CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONI

- 1) Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.
- 2) Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
- 3) L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento n. 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1) Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva n. 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2) Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva n. 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro l'1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3) Entro l'1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4) Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004.

Modello 5 R.S.

RACCOMANDATA A.R.

Alla A.S.L. di

.....
.....
.....

OGGETTO: Autocertificazione regolamento n. 183/2005/CE, articolo 17 (intermediari che non detengono i prodotti nei loro locali).

Il sottoscritto nato a prov. ..

il/..../... in qualità di legale rappresentante della ditta

ragione sociale codice fiscale partita I.V.A.

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo C.A.P. Località prov. ..

Telefono Fax e-mail

quale richiedente il riconoscimento in qualità di intermediario ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 183/2005/CE, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 C.P.), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

CERTIFICA

— di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l'attività commerciale oggetto dell'istanza di riconoscimento;

— che i prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 183/2005/CE.

La presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento.

Località data del timbro postale

In fede

.....
(firma e timbro)

Articolo 17, regolamento n. 183/2005/CE

ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1) Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.

2) Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

Modello 6

A.S.L.

VERBALE DI ISPEZIONE

Stabilimenti riconosciuti - ai sensi del regolamento n. 183/2005/CE, articolo 10, ed in particolare:

< art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva n. 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV al regolamento CE n. 183/2005;

< art. 10, comma 1, lettera b);

< art. 10, comma 1, lettera c) per:

- < la fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;
- < la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda.

1. Dati anagrafici

1.1. Sede legale o amministrativa

Ragione sociale legale rappresentante
 Indirizzo C.A.P. Località
 Telefono Fax Codice fiscale/partita I.V.A.

1.2. Sede produttiva

Ragione sociale responsabile tecnico
 Indirizzo C.A.P. Località
 Telefono Fax Codice fiscale/partita I.V.A. Codice impianto

1.3. Rappresentante dell'azienda durante il sopralluogo ispettivo

Cognome e nome qualifica

2. Impianti ed apparecchiature

- | | | |
|--|------|------|
| 2.1. è disponibile la planimetria dell'impianto | sì < | no < |
| 2.2. sono previste la pulizia e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, in modo adeguato e periodico | sì < | no < |
| 2.3. è prevista la verifica della "efficacia" degli impianti e delle attrezzature in modo adeguato e periodico | sì < | no < |
| 2.4. esistono sistemi di lotta contro la presenza di organismi nocivi e per il controllo dei parassiti | sì < | no < |
| 2.5. esistono procedure che riducono il rischio di errore e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti | sì < | no < |
| 2.6. esiste una verifica, sugli impianti e le apparecchiature, adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i prodotti | sì < | no < |
| 2.7. le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di mangimi sono appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e sono sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza | sì < | no < |
| 2.8. i miscelatori usati nella produzione di mangimi sono appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e sono in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee | sì < | no < |
| 2.9. i locali sono dotati di una adeguata illuminazione naturale e/o artificiale | sì < | no < |
| 2.10. gli impianti di scarico sono adatti allo scopo, sono concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi | sì < | no < |
| 2.11. l'acqua usata nella produzione dei mangimi è di qualità adatta per gli animali e le condutture dell'acqua sono inerti | sì < | no < |
| 2.12. le acque luride, reflue e l'acqua piovana sono smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano | sì < | no < |
| 2.13. le finestre e le altre aperture hanno una buona tenuta e sono predisposte contro i parassiti | sì < | no < |
| 2.14. i soffitti e le strutture sospese sono concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi | sì < | no < |

3. Personale

- | | | |
|---|------|------|
| 3.1. il personale è numericamente sufficiente per le esigenze dell'impianto | sì < | no < |
| 3.2. il personale è stato informato per iscritto dei propri compiti e delle proprie responsabilità, esiste un organigramma in cui sono definite le qualifiche (laurea, diploma, esperienze professionali o altro) ed è competente per le esigenze dell'impianto | sì < | no < |

4. Produzione

- | | | |
|--|------|------|
| 4.1. è stata designata una persona qualificata e responsabile della produzione | sì < | no < |
| 4.2. esistono e sono attuate procedure scritte e codificate relative all'individuazione ed al controllo dei punti critici di fabbricazione | sì < | no < |
| 4.3. sono attuate misure tecniche o organizzative finalizzate al controllo dei processi di fabbricazione ed atte a prevenire le contaminazioni crociate e/o gli errori di fabbricazione | sì < | no < |
| 4.4. esistono appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio di presenza di mangimi proibiti, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali | sì < | no < |
| 4.5. i residui e i materiali non adatti come mangimi sono isolati e identificati e sono smaltiti in modo appropriato e non vengono usati come mangimi | sì < | no < |
| 4.6. gli operatori adottano misure per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti | sì < | no < |

5. Controllo di qualità

- | | | |
|---|------|------|
| 5.1. è stato designato un responsabile del controllo di qualità | sì < | no < |
| 5.2. l'impresa ha (se necessario), quale parte del suo sistema di controllo, accesso ad un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati | sì < | no < |
| 5.3. esiste un piano di controllo di qualità delle materie prime e/o dei prodotti finiti, che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche - e la destinazione in caso di non conformità - dalle materie prime ai prodotti finiti | sì < | no < |
| 5.4. esiste la documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale che il produttore, per la rintracciabilità, deve tenere a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato | sì < | no < |

- 5.5. esiste una procedura predeterminata dal fabbricante per il prelievo e la conservazione dei campioni degli ingredienti e dei prodotti, se del caso, di ciascun lotto, ai fini della loro rintracciabilità e gli stessi sono sigillati, etichettati e conservati in condizioni ottimali sì < no <
- 5.6. nel caso di mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare vengono conservati soltanto campioni del prodotto finito sì < no <

6. Stoccaggio e trasporto

- 6.1. sono tenuti separati i mangimi trasformati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi sì < no <
- 6.2. sono usati adeguati materiali di imballaggio sì < no <
- 6.3. esistono appositi contenitori per la conservazione ed il trasporto dei mangimi e questi sono immagazzinati in posti all'uopo destinati e mantenuti in ordine sì < no <
- 6.4. i mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento sì < no <
- 6.5. i contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono tenuti puliti sì < no <
- 6.6. gli scarti sono ridotti al minimo e sono tenuti sotto controllo per contenere l'invasione di parassiti sì < no <
- 6.7. le temperature sono mantenute controllate per evitare la condensa ed il deterioramento sì < no <

7. Tenuta dei registri sì < no <

Gli operatori, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, detengono e aggiornano un registro dove riportano i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per una effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale ed in particolare:

8. Registro tenuto dagli operatori del settore dei mangimi, ad eccezione di quelli che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali

- 8.1. esiste un registro relativo ai risultati dei controlli svolti nell'ambito del piano di controllo della qualità sì < no <

9. Documenti relativi alla rintracciabilità - Per additivi di mangimi

- 9.1. nome e indirizzo dello stabilimento da cui gli additivi sono stati ritirati, natura e quantità degli additivi consegnati sì < no <

10. Documenti relativi alla rintracciabilità - Per prodotti coperti dalla direttiva n. 82/471/CEE

- 10.1. nome e indirizzo degli stabilimenti da cui provengono tali prodotti, o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori) cui tali prodotti sono stati consegnati unitamente a dettagli sulla natura e quantità dei prodotti consegnati sì < no <

11. Documenti relativi alla rintracciabilità - Per premiscelate

- 11.1. nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua sì < no <
- 11.2. data di fabbricazione della premiscela e numero della partita se del caso sì < no <
- 11.3. nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata e numero della partita se del caso sì < no <

12. Documenti relativi alla rintracciabilità - Per mangimi composti/materie prime per mangimi

- 12.1. nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso sì < no <
- 12.2. nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna sì < no <
- 12.3. tipo, quantità e formulazione del mangime composto sì < no <
- 12.4. natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi) sì < no <

13. Reclami e ritiro dei prodotti

- 13.1. esiste un sistema di registrazione e trattamento dei reclami sì < no <
- 13.2. esiste un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione che definisca procedure scritte sulla destinazione dei prodotti ritirati sì < no <

14. Esito del sopralluogo

- 14.1. favorevole <
- 14.2. favorevole condizionato all'effettuazione di adeguamenti strutturali e/o funzionali da effettuarsi entro il tempo massimo indicato dall'autorità competente, a far data dalla formale comunicazione <

14.2.1. descrizione adeguamenti strutturali:

.....

.....

14.2.2. descrizione adeguamenti funzionali:

.....

.....

- 14.3. sfavorevole <

14.3.1. motivazioni esito sfavorevole:

.....

.....

15. Eventuali violazioni contestate

- 15.1. amministrative
- 15.2. penali
- 15.3. estremi verbale di violazione:

16. Dichiarazioni del legale rappresentante (o figura di cui al punto 1.3)

.....

17. Verbalizzanti

Località data []/[]/[]

Sig./Dr. qualifica firma

Sig./Dr. qualifica firma

Sig./Dr. qualifica firma

18. Legale rappresentante (o figura di cui al punto 1.3) **per presa visione**

Località data ____/____/____
 Sig./Dr. firma

Modello 7

REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N.
ELENCO ISTANZE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 18 DEL REGOLAMENTO CE N. 183/2005

[illegible]

**

- | | |
|---|---|
| 1. coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica | 11. trasportatori di mangimi, additivi, premiscele conto terzi |
| 2. essiccazione granaglie conto proprio | 12. fabbricazione di materie prime (prodotti della lavorazione alimentare, minerali) |
| 3. stoccaggio prodotti primari sul luogo di produzione | 13. impianti di stoccaggio di mangimi |
| 4. macinazione e brillatura (mulini) | 14. produzione additivi (diversi da allegato IV, capo 1) |
| 5. trasportatori di prodotti primari | 15. produzione premiscele (diverse da allegato IV, capo 2) |
| 6. allevatori che effettuano miscelazione senza additivi o premiscele ad eccezione degli additivi per insilati | 16. produzione mangimi commercio (diversi da allegato IV, capo 3) |
| 7. allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono un'attività di deposito e stoccaggio | 17. produzione alimenti animali compagnia |
| 8. produzione prodotti minerali e chimico-industriali | 18. condizionamento additivi, premiscele e mangimi diverse da allegato IV |
| 9. commercio ingrosso/dettaglio prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriale | 19. commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da allegato IV, capo 1 e 2) |
| | 20. altro (specificare) |

(2006.19.1513)118

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*